

**PROGETTO “VADO E TORNO”
QUARTA FASE “OTTENIMENTO DEL BONUS OCCUPAZIONALE”**

**“BONUS OCCUPAZIONALI IN FAVORE DELLE IMPRESE CHE ASSUMONO
UNO O PIÙ GIOVANI CHE HANNO TERMINATO CON SUCCESSO IL TIROCINIO”**

Deliberazione di Giunta regionale n. 354 del 28/07/2014

Regolamento

SOMMARIO

PREMESSA - CONTESTO, QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI.....	3
ARTICOLO 1 - SOGGETTI DESTINATARI E FINALITÀ.....	3
ARTICOLO 2 - SOGGETTI BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI E SETTORI DI ATTIVITÀ AMMISSIBILI.....	3
ARTICOLO 3 - VALORE DELLE AGEVOLAZIONI.....	4
ARTICOLO 4 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	4
ARTICOLO 5 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE.....	4
ARTICOLO 6 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.....	5
ARTICOLO 7 - CONTROLLI E REVOCA DEL CONTRIBUTO.....	5
ARTICOLO 8 - CUMULO.....	5
ARTICOLO 9 - PRIVACY.....	5
ARTICOLO 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, COMUNICAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI.....	6
ARTICOLO 11 - INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE.....	6

**“Bonus occupazionali in favore delle imprese che assumono
uno o più giovani che hanno terminato con successo il tirocinio”**

Deliberazione di Giunta regionale n. 354 del 28/07/2014

Regolamento

Aiuti concessi in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 18.12.2013

Premessa - Contesto, quadro normativo di riferimento e definizioni

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 354 del 28 luglio 2014 e nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".
2. Le disposizioni sono relative alla terza fase dell'Avviso pubblico "*Vado e Torno - Tirocini per i processi di internazionalizzazione*" previsto dalla Regione Molise nell'ambito dell'intervento "*Pacchetto "Giovani" – Bonus per l'occupazione – Giovani in impresa*", emanato ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale n. 354 del 28 luglio 2014 e ss.mm.ii.. In considerazione della coerenza di finalità tra la quarta fase dell'Avviso e l'azione "*Giovani al Lavoro IV Annualità*", inserita nel medesimo intervento programmatico, e in linea con i riferimenti normativi dell'azione stessa, opportunamente aggiornati per modifiche successivamente intervenute, le presenti disposizioni definiscono le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento per le assunzioni dei giovani che hanno terminato con successo l'esperienza di tirocinio all'estero.
3. Secondo le disposizioni previste dal presente Regolamento:
 - i soggetti destinatari delle agevolazioni sono i giovani che hanno terminato con successo l'esperienza di tirocinio all'estero ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 354 del 28 luglio 2014.
 - i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono le aziende che nel rispetto delle seguenti disposizioni assumeranno i giovani indicati nel precedente comma 3.

Articolo 1 - Soggetti destinatari e finalità

1. Sono destinatari delle agevolazioni previste dal presente Regolamento i giovani che hanno terminato positivamente il periodo di tirocinio all'estero previsto dal progetto "Vado e torno".
2. I giovani devono, inoltre, risultare:
 - disoccupati al momento dell'assunzione;
 - residenti in Molise da almeno sei mesi dalla data di candidatura inoltrata a valere sulla deliberazione di Giunta regionale n. 354 del 28 luglio 2014.
3. La finalità è quella di riconoscere un bonus occupazionale in favore delle imprese che assumono i giovani in possesso delle caratteristiche indicate nei precedenti comma 1 e 2 del presente Articolo 1.

Articolo 2 - Soggetti beneficiari delle agevolazioni e settori di attività ammissibili

1. Per ottenere le agevolazioni pubbliche disponibili, possono avanzare candidatura esclusivamente le aziende molisane o italiane che svolgono attività in Molise o all'estero.
2. Le aziende devono, al momento della candidatura, avere almeno una unità produttiva ubicata sul territorio della Regione Molise.
3. Le stesse aziende, in sede di candidatura, devono impegnarsi ad assumere uno o più giovani con contratto (compreso apprendistato) a tempo indeterminato o a tempo determinato per un periodo non inferiore a 36 mesi.
4. Nel rispetto del vigente Regolamento comunitario relativo agli "aiuti de minimis", le imprese richiedenti i bonus occupazionali devono operare nei settori che riguardano la produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli, la fornitura di servizi alle imprese e alle persone, il commercio di beni e servizi, il turismo e la promozione culturale. Sono escluse le iniziative non ammissibili dal comma 1 dell'Articolo 1 del citato Regolamento comunitario.

Articolo 3 - Valore delle agevolazioni

1. Nel presente Articolo sono esplicitati gli importi massimi di contributo pubblico riconoscibili sulla base del numero di tirocinanti assunti. Gli aiuti sono concessi in regime “de minimis”.
2. Il bonus, riconosciuto alle aziende una tantum, è pari ad € 6.000 per assunzioni con contratto (compreso apprendistato) a tempo indeterminato o a tempo determinato per un periodo non inferiore a 36 mesi.
3. Per beneficiare del bonus, l'assunzione deve corrispondere ad attività lavorative effettivamente svolte nelle unità produttive delle aziende richiedenti le agevolazioni. In applicazione a quanto previsto dall'art. 31 lett. a), b) c), d) del D.lgs 150/2015, il Bonus non spetta:
 - se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione di lavoro;
 - se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
 - se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive.

Articolo 4 - Termini e modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di contributo, a pena di esclusione e di perdita di qualsiasi diritto da parte dei tirocinanti relativo sia alla terza che alla quarta fase, può essere inviata all'indirizzo elettronico indicato nel successivo comma 4 del presente Articolo 4 a partire dal trentesimo giorno successivo alla notifica via PEC della presente Circolare e non oltre il novantesimo giorno successivo alla medesima trasmissione.
2. Per l'inoltro dell'istanza, i modelli da utilizzare sono resi disponibili, entro 15 giorni dalla trasmissione del presente Regolamento ai soggetti interessati, nella pagina internet <http://cdsp.regione.molise.it> accedendo nella sezione Tirocini.
3. L'istanza deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'azienda beneficiaria e dal giovane disoccupato.
4. La domanda deve essere trasmessa, nei termini previsti dal precedente comma 1 del presente Articolo 4 all'attenzione del Servizio *“Competitività dei sistemi produttivi, Sviluppo delle attività industriali, commerciali ed artigianali, Politiche della concorrenza, Internazionalizzazione delle imprese, Cooperazione territoriale europea e Marketing territoriale”* esclusivamente al seguente indirizzo elettronico: regionemolise@cert.regione.molise.it.
5. Le domande trasmesse sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.
6. Non sono prese in considerazione domande trasmesse con altre modalità.

Articolo 5 - Istruttoria delle domande

1. A seguito della presentazione della domanda di erogazione del contributo il Servizio *“Competitività dei sistemi produttivi, Sviluppo delle attività industriali, commerciali ed artigianali, Politiche della concorrenza, Internazionalizzazione delle imprese, Cooperazione territoriale europea e Marketing territoriale”* procede all'istruttoria delle stesse ed all'accertamento della sussistenza dei presupposti per l'accesso al bonus.
2. La mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente Regolamento comporta l'inammissibilità della domanda.
3. Il RUP, con propri provvedimenti, ratifica i risultati istruttori ai soggetti beneficiari e destinatari.

Articolo 6 - Erogazione del contributo

1. La Regione riconosce il bonus occupazionale in un'unica tranche.
2. L'erogazione del bonus è, inoltre, subordinata alla verifica del rispetto dei principi stabiliti dalle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti (in particolare l'art. 31 del D. lgs. 150/2015).
3. Ai fini dell'erogazione del bonus la Regione attiva specifici controlli sulle autodichiarazioni rese in sede di candidatura.
4. In caso di accertata mancata corrispondenza tra le autodichiarazioni rese dai beneficiari e i controlli effettuati sulle stesse da parte della Regione è disposta la decadenza dal beneficio o la revoca, per l'intero ammontare, in caso di contributo già concesso.

Articolo 7 - Controlli e revoca del contributo

1. La Regione Molise può in ogni momento svolgere controlli allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e la veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei documenti prodotti.
2. La Regione verificherà, inoltre, il mantenimento dello stato occupazionale in qualunque momento successivo all'erogazione del bonus e, comunque, la verifica sul mantenimento del rapporto di lavoro per cui è stato concesso il Bonus sarà effettuata a 12 mesi dalla data di assunzione per l'erogazione del saldo e successivamente ai 36 mesi per la verifica del mantenimento dell'occupazione. Qualora lo stato occupazionale non fosse mantenuto, la Regione procede alla revoca complessiva del Bonus.
3. È prevista la revoca del bonus concesso nei seguenti ulteriori casi:
 - il datore di lavoro risolva anticipatamente il rapporto di lavoro oggetto del contributo
 - in caso di irregolarità amministrative o contabili rilevate in sede di controllo che si configurino come violazione della normativa UE, nazionale e regionale di riferimento, con particolare riguardo alla normativa in materia di rapporti di lavoro, regolarità contributiva e fiscale;
 - nel caso la posizione occupazionale non sia mantenuta a 36 mesi dall'assunzione.
4. In caso di revoca o rimodulazione del contributo, il beneficiario deve restituire alla Regione Molise oltre alla quota capitale, anche gli interessi legali che saranno calcolati dalla data dell'erogazione del contributo alla data dell'effettiva restituzione e/o recupero dello stesso.

Articolo 8 - Cumulo

1. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente Avviso sono cumulabili nel rispetto delle condizioni e limitazioni previste dall'Articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1407/2013:
 - possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento in parola;
 - non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Articolo 9 - Privacy

1. I dati forniti dalle imprese all'Amministrazione sono oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Avviso e per scopi istituzionali. La documentazione trasmessa in sede di candidatura non viene restituita ai soggetti interessati.
2. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Avviso e per tutte le conseguenti attività.

I dati sono trattati dalla Regione Molise per il perseguimento delle sopra indicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

Qualora la Regione debba avvalersi di altri soggetti per l’espletamento delle operazioni relative al trattamento, l’attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle vigenti disposizioni di legge.

3. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Molise.
4. Ai soggetti beneficiari sono riconosciuti i diritti di cui all’Articolo 7 del citato D. Lgs. n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Regione Molise.
5. I soggetti beneficiari delle agevolazioni devono garantire le informazioni che l’Amministrazione regionale richiederà ai fini dell’implementazione delle proprie banche dati.

Articolo 10 - Responsabile del procedimento, comunicazioni e disposizioni finali

1. Responsabile del Procedimento è il Responsabile pro tempore del Servizio “*Competitività dei sistemi produttivi, Sviluppo delle attività industriali, commerciali ed artigianali, Politiche della concorrenza, Internazionalizzazione delle imprese, Cooperazione territoriale europea e Marketing territoriale*”.
2. I dati e le informazioni inerenti il presente Avviso possono essere utilizzati dalla Regione Molise nelle proprie banche dati pubblicate sul sito istituzionale.
3. Tutte le comunicazioni tra i soggetti richiedenti in fase di candidatura, le future imprese e l’Amministrazione regionale avvengono esclusivamente via PEC.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.

Articolo 11 - Indicazione del foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere dall’attuazione del presente Avviso o in relazione allo stesso, il foro competente è quello di Campobasso.